



Priorità 2

Potenziare la competitività dell'agricoltura e la redditività delle aziende

BANDO MISURA 6

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.1 - Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Operazione 6.1.1 Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori



Unione Europea

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020

Ufficio responsabile: Politiche di Sviluppo Rurale

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza

www.basilicatapsr.it | Tw: @ruralbasilicata

Sommario

Articolo 1 - Definizioni	1
Articolo 2 - Nota introduttiva	2
Articolo 3 - Obiettivi	2
Articolo 4 - Ambito territoriale	2
Articolo 5 - Beneficiari	2
Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità	2
Articolo 7 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto	5
Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda	6
Articolo 9 - Documentazione richiesta	6
Articolo 10 - Criteri di selezione	7
10.1 Modalità di attribuzione dei punteggi alle domande di aiuto	8
Articolo 11 - Valutazione e selezione delle domande di aiuto	9
Articolo 12 – Avvio e conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale	9
Articolo 13 - Pagamenti	9
Articolo 14 - Gestione delle Domande di Pagamento	10
Articolo 15 – Obblighi	10
Articolo 16 - Revisioni del PSA e proroghe	10
Articolo 17 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni.....	11
Articolo 18 - Recesso / rinuncia dagli impegni	11
Articolo 19 - Cause di forza maggiore	11
Articolo 20 - Il responsabile di procedimento	11
Articolo 21 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali	12
Articolo 22 - Disposizioni finali	12
Articolo 23 – Allegati	12

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

Autorità di Gestione (AdG PSR): Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art. 66 del Reg. UE 1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS): Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020.

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.

OP – AGEA: L'organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1306/2013.

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.

Comitato di Sorveglianza (CdS): Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art. 49 del Reg. UE 1303/2013 ed art. 74 del reg. 1305/2013).

Beneficiario: Il soggetto cui viene concesso ed erogato l'aiuto forfettario.

Fasciolo aziendale: L'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).

Giovane agricoltore: una persona di età non superiore a quaranta anni, ovvero quarantuno anni non compiuti¹, al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e pagamento.

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario provvedono a compilare e rilasciare SIAN sulla piattaforma informatica le domande di aiuto e pagamento.

¹ Nota Mi.P.A.A.F. del 03/06/2016

Articolo 2 - Nota introduttiva

Il presente bando attiva la sottomisura 6.1 del PSR Basilicata 2014/2020, la quale prevede il riconoscimento di un aiuto forfettario per il primo insediamento dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte. **La dotazione finanziaria del bando è pari ad € 10.000.000,00.**

Articolo 3 - Obiettivi

La sottomisura 6.1 – “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” mira ad agevolare l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte, concorrendo a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:

1. F5. Promuovere l'aumento della dimensione economica delle imprese agro-forestali e l'orientamento al mercato;
2. F8. Favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale umano;
3. F26. Aumentare l'accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali;
4. F27. Favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree rurali;
5. F28. Creare opportunità occupazionali, in particolare per giovani e donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese agricole, artigianali e commerciali.

L'operazione garantisce un sostegno all'avviamento di attività agricole e concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Focus Area 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

Articolo 4 - Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale, in quanto rurale.

Casi Particolari

Per quanto attiene a potenziali beneficiari con terreni posti anche in altre Regioni, l'aiuto potrà essere concesso a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

- a) almeno il 70% della SAU ricade in territorio lucano;
- b) l'azienda è ubicata in territorio lucano, come rilevabile da Fascicolo Aziendale e/o domanda di aiuto SIAN.

Gli eventuali investimenti fissi devono essere eseguiti in territorio lucano.

Articolo 5 - Beneficiari

I beneficiari sono persone di età **non superiore a quaranta anni, ovvero quarantuno anni non compiuti**, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità

L'aiuto forfettario viene riconosciuto esclusivamente per un solo titolare giovane insediato.

L'accesso alla presente sottomisura è consentito a condizione che **al momento del rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN** siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. **I beneficiari sono giovani di età non superiore a quaranta anni, ovvero quarantuno anni non compiuti, che si insediano per la prima volta in azienda agricola in qualità di capo azienda e che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali** (titoli di studio in materia agronomico – forestale, attestati di frequenza corsi in materia agronomico – forestale, esperienza lavorativa)². Il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali dovrà essere conseguito entro 36 mesi dalla data della decisione di concedere il sostegno.
2. **Il giovane agricoltore deve risultare insediato da non oltre 24 mesi**³. L'inizio dell'insediamento è identificato con la data in cui risulta, per la prima volta, **l'apertura della partita IVA agricola**.
3. Nel caso in cui un giovane agricoltore **non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa**, il richiedente deve risultare alternativamente:
 - a. **contitolare**, nel caso di insediamento in società agricole di persone, ed avere poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria;
 - b. **socio amministratore di società di capitale o di società cooperative avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola**. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.
4. **Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA)** deve essere compilato chiaramente ed adeguatamente in ogni sua parte, pena l'irricevibilità dell'istanza. Il PSA deve prevedere l'impegno del beneficiario ad essere conforme all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/13 e ss.mm.ii. ("Agricoltore in attività") entro 18 mesi dalla data di insediamento⁴. Il PSA, come indicato all'articolo 9, non può essere oggetto di integrazioni.
5. L'azienda deve avere una dimensione economica espressa in termini di **Produzione Lorda Standard** (Standard Output - SO) **non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 150.000,00 euro** (ai sensi dell'art.19 paragrafo 4 del Reg.(UE) n.1305)⁵. Le soglie minima e massima per l'ammissibilità espresse in standard output sono determinate con riferimento all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici (Allegato 1 al presente bando). **Ai fini del suddetto calcolo si farà riferimento:**
 - Per le produzioni vegetali, al piano colturale presente sul fascicolo aziendale alla data del 15/5/2018 (Domanda unica 2018);
 - Per il patrimonio zootecnico, alla media dei capi detenuti nell'anno solare 2017;

² L'agricoltore deve possedere qualifiche e competenze professionali adeguate, dimostrate attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- un titolo di studio ad indirizzo agrario tra quelli previsti dall'ordinamento vigente nell'ambito dei cicli di istruzione superiore;
- esperienza formativa per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per un minimo di 150 ore, attestati da Organismi di Formazione accreditati dalla Regione);
- esperienza lavorativa (minimo 24 mesi come coadiutore familiare, o come operaio agricolo) salvo i casi previsti da specifica deroga.

³ Così come previsto dall'art. 1, par. 7, comma a) del Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017. Tale requisito è previsto nel bando nelle more del completamento delle operazioni di modifica del PSR Basilicata 2014/2020.

⁴ Nel caso in cui l'insediamento del potenziale beneficiario sia avvenuto prima dei 18 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, il proponente dovrà già essere "agricoltore in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/13 e ss.mm.ii.

⁵ Nel caso di aziende ubicate in regioni diverse, fatto salvo quando indicato all'art. 4, lo SO va calcolato rispetto all'intera azienda.

Solo per le particelle mai inserite in alcun fascicolo aziendale (non presenza almeno per tre anni consecutivi in FA) il calcolo della SO sarà eseguito sulla scheda di validazione (superficie utile) allegata alla domanda di sostegno.

Ai fini di una corretta imputazione delle colture officinali si precisa che **le colture officinali "a seme"** devono essere accompagnate, in fase di presentazione della domanda di sostegno, dal contratto di conferimento del seme da parte di centri di moltiplicazione genetica autorizzati.

Per le coltivazioni di **erbe officinali ai fini produttivi dell'estratto**, in fase di accertamento della seconda rata, pari al 30% dell'importo dell'aiuto, la relativa domanda di pagamento dovrà essere corredata da documentazione contabile che evidenzi il conferimento a centri di trasformazione per l'esecuzione dell'estrazione.

Non è ammissibile all'aiuto:

- a) la costituzione della nuova impresa da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare (nell'ambito di relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado), se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2014. Le relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado sono esplicitate nell'Allegato 4. Per i terreni presenti nel fascicolo dell'agricoltore "cedente", condotti con contratto di affitto o comodato non rinnovato al giovane subentrato, non si incorre nella esclusione a condizione che il Fascicolo di origine risulti chiuso alla data di presentazione della domanda di accesso al bando sottomisura 6.1.
- b) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- c) l'erogazione di più di un premio di insediamento per azienda;
- d) l'insediamento in aziende che hanno beneficiato dell'aiuto a valere sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" della programmazione 2007/2013;
- e) l'insediamento di un giovane già beneficiario di un premio di primo insediamento in ambito agricolo.

Si precisa, altresì, che le aziende agricole con superfici boschive possono accedere al sostegno solo se lo S.O. riveniente dai boschi non superi il 49% dello S.O. totale.

Controlli sull'ammissibilità della domanda di aiuto

I controlli amministrativi e tecnici sono espletati sulla totalità delle domande e riguardano:

1. la verifica che l'età del potenziale beneficiario sia non superiore a quaranta anni, ovvero quarantuno anni non compiuti, mediante la domanda di aiuto SIAN e il Fascicolo Aziendale;
2. la verifica che il potenziale beneficiario non sia già stato titolare di azienda agricola, mediante le banche dati della CCIAA;
3. la verifica che la partita IVA agricola sia stata attivata da non oltre 24 mesi dal rilascio sul portale SIAN della domanda di aiuto, mediante le funzionalità del portale SIAN: verifica del Fascicolo Aziendale;
4. la verifica che il potenziale beneficiario si insedi come contitolare, nel caso di insediamento in società agricole di persone, o come socio amministratore di società di capitale o di società cooperative avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, mediante le banche dati della CCIAA;

5. la verifica che il PSA sia correttamente ed integralmente compilato e preveda l'impegno ad essere conforme all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/13, ("Agricoltore in attività") entro 18 mesi dalla data di insediamento, mediante l'esame del PSA;
6. la verifica che l'agricoltore sia già in attività, nel caso di proponenti il cui insediamento sia avvenuto prima dei 18 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, mediante le funzionalità del portale SIAN;
7. la verifica che lo SO sia non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 150.000,00 euro, mediante i dati di cui all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici e del Fascicolo aziendale;
8. la verifica che la nuova impresa non derivi da un frazionamento avvenuto successivamente al 01 gennaio 2014 e nell'ambito di relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado, mediante lo storico dello stato di famiglia e la banca dati catastale e/o Fascicolo Aziendale;
9. la verifica che il passaggio di titolarità dell'azienda non avvenga, anche per quota, tra coniugi, mediante lo storico dello stato di famiglia e la visura camerale storica;
10. la verifica che il richiedente non sia già stato beneficiario di un premio di primo insediamento in ambito agricolo, mediante la consultazione di banche dati regionali e di altre PA;
11. la verifica che l'azienda sia ubicata sul territorio della Regione Basilicata, mediante il portale SIAN / Fascicolo Aziendale;
12. la verifica che almeno il 70% della SAU sia ubicata sul territorio della Regione Basilicata, mediante il portale SIAN / Fascicolo Aziendale;
13. la verifica delle attività agricole (coltivazione o allevamento) dichiarate nel PSA, mediante il Fascicolo Aziendale;
14. la verifica che l'insediamento non avvenga in aziende che hanno beneficiato dell'aiuto a valere sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" della programmazione 2007-2013, mediante banche dati regionali e SIAN;
15. la verifica dell'eventuale esperienza professionale, tramite estratto conto previdenziale INPS;
16. la verifica delle qualifiche del richiedente, mediante la presentazione di atti comprovanti e interrogazioni ad altre PA;
17. la verifica che almeno il 51% dello S.O. aziendale derivi da superfici non boschive, mediante PSA e Fascicolo Aziendale.

Articolo 7 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto

La dotazione finanziaria complessiva del bando, sottomisura 6.1, è pari ad € 10.000.000,00.

L'aiuto forfettario è concesso in conto capitale quale sostegno allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del PSA. Ciascun potenziale beneficiario potrà presentare una sola istanza.

L'aiuto forfettario è modulato tenendo conto delle aree che presentano maggiori criticità, come di seguito riportato:

- ✓ **€ 70.000,00** per gli insediamenti in aree territoriali con vincoli naturali (aree montane, ex Direttiva 75/268/CE e ss.mm.ii.) o specifici (Aree Parco o Natura 2000). Almeno il 51% della SAU dovrà ricadere in aree territoriali con vincoli naturali o specifici;
- ✓ **€ 60.000,00** in tutte le altre aree.

L'aiuto sarà erogato in due rate in un periodo massimo di **36 mesi, salvo diversa indicazione temporale indicata nel cronoprogramma:**

- ✓ la prima rata, pari al 70% dell'importo dell'aiuto, sarà erogata dopo la singola decisione di concedere il sostegno, previa presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell'anticipo;
- ✓ la seconda rata, pari al 30% dell'importo dell'aiuto, è erogata previa verifica della completa e corretta attuazione del PSA. Il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA dovranno risultare da relazione finale redatta, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e da eventuale visita in azienda (secondo le modalità descritte nello specifico manuale di istruttoria delle domande di pagamento).

Il PSA deve essere sviluppato esclusivamente in funzione dell'aiuto forfettario previsto nell'ambito della sottomisura 6.1. Pertanto, il valore economico complessivo degli interventi previsti nel PSA dovrà essere almeno pari al valore dell'aiuto forfettario richiesto nella domanda di sostegno.

Tanto premesso si evidenzia che sarà l'ultimo pagamento a definire la piena attuazione del PSA. Nello specifico il PSA si considererà attuato se il beneficiario ha completato le attività previste ed ha raggiunto gli obiettivi del PSA. Nel caso in cui il beneficiario abbia avuto accesso al punteggio relativo al grado di innovazione, sarà necessario fornire prova documentale dell'acquisto del bene/servizio innovativo indicato nel PSA.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA) o da tecnici abilitati ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La presentazione del PSA deve essere eseguita a mezzo PEC nel rispetto della seguente tempistica:

ATTIVITA'	SCADENZA
Rilascio della domanda sul portale SIAN	Entro il 25/06/2018
Presentazione del PSA e della documentazione a corredo	Entro il 24/07/2018

La documentazione di cui al successivo Art. 9 dovrà pervenire entro le suddetta data esclusivamente tramite PEC all'indirizzo **sottomisura_6_1@pec.regione.basilicata.it** in uno o più file in formato PDF firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente, nel rispetto della vigente normativa in tema di amministrazione digitale (D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.).

Come Oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura: **Bando Sottomisura 6.1 – PSR Basilicata 2014/2020 – Non aprire**. Si raccomanda di inserire nel testo della PEC le indicazioni del mittente.

Articolo 9 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare è la seguente:

1. Domanda di aiuto generata dal portale SIAN;
2. Allegato 2 - Piano di Sviluppo Aziendale. Il documento dovrà essere redatto in conformità al modello e compilato adeguatamente ed esaustivamente in ogni sua parte, pena l'irricevibilità dell'istanza. Il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà essere redatto, firmato e timbrato da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario. Qualora il richiedente possieda l'abilitazione potrà elaborare il piano in

- prima persona. I tecnici abilitati sono: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici, professionisti operanti in discipline economiche⁶ iscritti ai relativi albi/ordini professionali;
3. Per cooperative e società di conduzione agricole di cui all'art.2 del D.Lgs. 94/2004 e ss.mm.ii.: allegare statuto ed atto costitutivo in copia ed elenco dei soci attestante le condizioni di accesso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b;
 4. Nel caso di giovani che siano già in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, allegare copia della documentazione comprovante in duplice copia (titoli di studio, attestati di frequenza a corsi, estratti conto INPS);
 5. Nel caso di società di capitali, allegare deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, etc.) per la presentazione della domanda di aiuto;
 6. Nel caso in cui il PSA preveda azioni orientate all'innovazione per almeno il 20 % dell'aiuto della sottomisura 6.1, allegare un preventivo di spesa e dichiarazione del fornitore e/o del produttore redatta in carta intestata originale, in duplice copia, attestante che il prodotto/servizio è introdotto sul mercato italiano da non più di due anni rispetto alla data del preventivo⁷;
 7. Nel caso in cui il piano colturale includa colture officinali "a seme", è necessario allegare alla domanda di sostegno copia del contratto di conferimento del seme da centri di moltiplicazione genetica autorizzati.

L'istruttoria, a cura del RdS, è finalizzata a verificare per ogni singola domanda di aiuto, la presenza della suddetta documentazione.

La mancanza dei documenti di cui ai punti 1 e 2 determina la non ricevibilità della domanda di aiuto.

Articolo 10 - Criteri di selezione

Per l'accesso all'aiuto forfettario le domande sono ordinate in una graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati di seguito riportati (approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa il 04/03/2016).

Principio	Criterio	Punteggio Attribuito	Note	Peso
1. Competenze dell'insediato	Laurea in ambito agrario ed equipollente ⁸ – Punti 20	20	Per l'attribuzione del punteggio si farà riferimento al diploma di laurea (vecchio ordinamento), alla laurea triennale e alla laurea magistrale.	Max 23,5% Punteggi non sommabili
	Diploma in ambito agrario ed equipollente – Punti 15	15		
	24 mesi di anzianità in qualità di dipendenti e/o coadiuvanti di azienda agricola – Punti 15	15	Per l'attribuzione del punteggio dovranno essere dimostrate almeno n. 51 giornate di lavoro in n. 24 mesi.	
	Laurea - Punti 10	10	Per l'attribuzione del punteggio si farà riferimento al diploma di laurea (vecchio	

⁶ Nel caso in cui la redazione del Piano di Sviluppo Aziendale sia eseguita da un professionista operante in discipline economiche è necessaria anche la partecipazione e la firma di un tecnico abilitato nelle discipline agronomiche di cui sopra.

⁷ È sufficiente la presentazione di un solo preventivo.

⁸ http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm

Principio	Criterio	Punteggio Attribuito	Note	Peso
	Diploma – Punti 7	7	ordinamento), alla laurea triennale e alla laurea magistrale.	
2. Insediamento in aree protette, aree Natura 2000 o aree Montane	Altre aree	10		Max 17,6 % I tre sub-criteri non sono sommabili
	Insediamiento in aree protette, aree Natura 2000	13		
	Insediamiento in aree montane (Direttiva 75/268/CE)	15		
3. Valore iniziale della PLS (SO)	Oltre € 100.000,00 e fino al massimo di SO (€ 150.000,00 previsto per l'accesso alla misura)	30		Max 37,5%
	da € 70.000,00 a € 99.999,99	27,5		
	da € 10.000,00 a € 69.999,99	25		
4. Innovazione	Grado di innovazione, a condizione che il piano aziendale preveda azioni orientate all'innovazione per almeno il 20 % dell'aiuto della sottomisura 6.1	20	Il grado di innovazione si misurerà rispetto a beni e/o servizi che sono stati introdotti sul mercato italiano da non più di due anni, al momento della presentazione della domanda di aiuto, anche rispetto ai processi/pratiche innovative, anche dal punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale e dell'efficienza dell'uso delle risorse naturali.	23,5%

Punteggio massimo 85.

Saranno ammesse proposte che raggiungono un **punteggio minimo pari a 35**. A parità di punteggio è data precedenza rispettivamente:

- ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di sostegno e non sono stati ammessi a finanziamento a valere sul Bando di Sottomisura 6.1 ex DGR 427/2016 e ss.mm.ii.;
- all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

10.1 Modalità di attribuzione dei punteggi alle domande di aiuto

I punteggi relativi a ciascun principio/criterio di selezione di cui all'art. 10 del presente bando verranno così applicati:

1. Competenze dell'insediato: ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario che alla domanda di aiuto sia allegata copia della documentazione comprovante e/o titoli di studio;
2. Insediamiento in aree protette, aree Natura 2000 o aree Montane: il punteggio viene attribuito d'ufficio in base alla localizzazione dell'azienda agricola;
3. Valore iniziale della PLS (SO): il punteggio viene attribuito in base alla dimensione economica dell'azienda, espressa in termini di SO;
4. Innovazione: il punteggio viene attribuito a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

- a) il PSA prevede azioni orientate all'innovazione per almeno il 20% dell'aiuto della sottomisura 6.1;
- b) sono allegati alla domanda di aiuto il preventivo di spesa e la dichiarazione del fornitore e/o del produttore attestante che il prodotto/servizio sia stato introdotto sul mercato italiano da non più di due anni rispetto alla data del preventivo.

Articolo 11 - Valutazione e selezione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto pervenute saranno istruite secondo le modalità di cui alle D.A.R. (Disposizioni Attuative Regionali).

Al termine del processo di istruttoria viene pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale del PSR Basilicata (<http://www.basilicatapsr.it>), contenente:

1. Domande di aiuto pervenute
2. Domande di aiuto ammesse e finanziabili;
3. Domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
4. Domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Entro **15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria è ammessa la presentazione del ricorso amministrativo al RdS. In caso di accoglimento dei ricorsi viene approvata la nuova graduatoria.

Articolo 12 – Avvio e conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale

Il RdS predisporre e consegna al beneficiario "l'atto individuale di concessione del sostegno". Quest'ultimo è avvertito dal RdS tramite annuncio sul sito del PSR Basilicata e comunicazione via PEC.

Dopo 60 (sessanta) giorni consecutivi, la mancata sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno equivale a rinuncia alla realizzazione dell'operazione (fatto salvo cause di forza maggiore ex Reg. UE 1306/2013 da dimostrare al RdS).

Il PSA deve necessariamente essere avviato entro 9 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del "provvedimento individuale di concessione del sostegno".

Si precisa che l'avvio del PSA viene determinato sulla scorta della data del primo pagamento.

L'avvio del PSA deve essere notificato al RdS, esclusivamente via PEC, agli indirizzi sottomisura_6_1@pec.regione.basilicata.it e ufficio.ueca@cert.regione.basilicata.it, trasmettendo l'"Allegato 3 – Comunicazione di avvio del PSA", debitamente compilato e corredato da fattura e liberatoria.

Il PSA, ex sottomisura 6.1, deve essere **completato entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del "provvedimento individuale di concessione del sostegno"**.

Sarà l'ultimo pagamento a definire la piena attuazione del PSA (fattura, liberatoria e bonifico).

Articolo 13 - Pagamenti

Nel corso della realizzazione di una operazione un beneficiario potrà accedere a pagamenti secondo il seguente schema:

1. **Prima rata, pari al 70%** dell'aiuto forfettario assegnato, dietro stipula di apposita fidejussione per il 100% dell'importo anticipato;
2. **Seconda rata**, pari al 30% dell'importo dell'aiuto, previa verifica della completa e corretta attuazione del PSA. Il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA dovranno

risultare da relazione finale redatta, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e da eventuale visita in azienda (secondo le modalità descritte nello specifico manuale di istruttoria delle domande di pagamento).

Ai fini dell'erogazione della seconda rata si precisa che, nel caso in cui il piano colturale includa erbe officinali ai fini produttivi dell'estratto, è necessario allegare alla domanda di pagamento la documentazione contabile che evidenzi il conferimenti a centri di trasformazione per l'esecuzione dell'estrazione.

Le domande di pagamento devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all' UECA - Corso Garibaldi 139 - 85100 Potenza.

Articolo 14 - Gestione delle Domande di Pagamento

La procedura per i controlli della domande di pagamento seguirà le disposizioni dell'OP, eventualmente integrate dall' UECA.

Articolo 15 – Obblighi

La sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario. In particolare:

- Obblighi di carattere generale di cui alla DGR 976 del 25/09/2017;
- Obblighi specifici per la Sottomisura 6.1 di cui alla DGR 1328 del 06/12/2017.

Articolo 16 - Revisioni del PSA e proroghe

Nel corso dell'attuazione del PSA potrebbe nascere l'esigenza da parte del beneficiario di ricorrere a revisioni del piano o a proroghe.

Revisioni del PSA

Si fa riferimento a cambiamenti rispetto al piano originale che non comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che non inficiano la finanziabilità stessa.

Non saranno ammesse revisioni in sanatoria (vale a dire revisioni richieste dopo aver eseguito le attività o richieste dopo la scadenza del provvedimento individuale di sostegno), fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore (art. 2 Reg. UE 1306/2013).

Le revisioni saranno concesse previa nota del RdS e del RdP.

Proroghe

Può essere concessa una sola proroga in presenza di cause ostative oggettivamente valutabili che impediscono l'avvio / conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del beneficiario. Tanto premesso, la richiesta di proroga dovrà essere presentata al RdS entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori.

Articolo 17 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni

Il Quadro sanzionatorio è impostato in riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- a) Legge n° 898 del 23/12/1986, di conversione del D.L. 701/1986;
- b) Regolamento UE n° 1306 del 17/12/2013;
- c) Regolamento Delegato UE n° 640 del 11/03/2014;
- d) Regolamento di Esecuzione UE n° 809 del 17/07/2014;
- e) DGR 976 del 25/09/2017 e DGR 1328 del 06/12/2017.

Articolo 18 - Recesso / rinuncia dagli impegni

Il recesso per rinuncia volontaria comporterà la **decadenza totale degli aiuti di cui alla sottomisura 6.1** ed il recupero delle relative somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione dell'aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

1. dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
2. quando è stata violata la procedura per la pronuncia della decadenza degli aiuti;
3. quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento del controllo in loco.

Articolo 19 - Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Reg. (UE) 1306/2013, sono riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario al RdS, e per conoscenza all'Organismo Pagatore AGEA, entro 10 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è nella condizione di provvedervi.

Articolo 20 - Il responsabile di procedimento

Il RdS è il Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014/2020.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Salvatore Gala.

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è necessario inoltrare gli eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: sottomisura_6_1@pec.regione.basilicata.it

Articolo 21 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di aiuto ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdS.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato www.basilicatapsr.it, sino quando quest'ultimo sarà operativo ovvero sul sito che eventualmente lo sostituirà.

Articolo 22 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/20000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- f) la revoca del finanziamento concesso;
- g) l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;
- h) l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- i) l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

Articolo 23 – Allegati

- Allegato 1 - Calcolo SO
- Allegato 2 - Piano di Sviluppo Aziendale
- Allegato 3 – Comunicazione di avvio del PSA
- Allegato 4 – Relazioni parentali e di affinità